

Penale Sent. Sez. 5 Num. 27650 Anno 2019

Presidente: ZAZA CARLO

Relatore: ROMANO MICHELE

Data Udiienza: 07/06/2019

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

1. Picchiarati Lorena, nata a Milano il 29/08/1968
2. Rocchetti Daniele, nato a Terni il 06/07/1966
3. Cirillo Monica, nata a Ivrea il 26/05/1973
4. Foconi Simona, nata a Terni il 13/12/1974

avverso la sentenza del 07/06/2018 della Corte di appello di Ancona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;

udito il difensore degli imputati Lorena Picchiarati e Daniele Rocchetti, avv. Massimo Proietti, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;

udito il difensore dell'imputata Monica Cirillo, avv. Michele Forneris, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 18 novembre 2016 del Tribunale di Ascoli Piceno



nella parte in cui ha condannato Lorena Picchiarati, Daniele Rocchetti, Monica Cirillo e Simona Foconi per il delitto di concorso in furto aggravato dalla destrezza e dal numero dei complici superiore a tre; la Corte di appello ha pure condannato i predetti al risarcimento del danno in favore delle parti civili, avendo il Tribunale ommesso di pronunciarsi sul punto.

In particolare, ai predetti si contesta di avere sottratto un rotolo contenente bracciali d'oro all'interno della gioielleria Cichetti, mentre il titolare si era allontanato dalla stessa, che era rimasta affidata alla commessa; dapprima erano entrati un uomo ed una donna che avevano chiesto di visionare orologi e poi erano entrate due donne che avevano iniziato a guardare la merce esposta; mentre la commessa era intenta a mostrare gli orologi alla prima coppia, una delle due donne aveva prelevato da un espositore apribile senza forzature il rotolo contenente i bracciali d'oro e lo aveva riposto nel cappotto, allontanandosi insieme all'altra donna dalla gioielleria; in seguito anche l'altra coppia era andata via senza effettuare acquisti.

La penale responsabilità dei ricorrenti si fonda sulla identificazione fotografica effettuata dalla commessa Speciale nel corso delle indagini e confermata con la sua deposizione, sulla compatibilità delle immagini estrapolate dal sistema di sorveglianza con le fattezze fisiche degli imputati e sulla circostanza che essi si conoscevano bene tra loro e si frequentavano in prossimità del luogo ove il furto è stato commesso ed in epoca immediatamente precedente allo stesso.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso Lorena Picchiarati e Daniele Rocchetti, con atti distinti ma sostanzialmente identici, a mezzo del loro comune difensore, per sei motivi.

2.1. Con il primo motivo lamentano il mancato rispetto delle garanzie difensive nel riconoscimento fotografico, avvenuto senza il rispetto dell'art. 360 cod. proc. pen. e senza le forme di cui agli artt. 213 e ss. cod. proc. pen..

Pertanto, il valore probatorio del riconoscimento fotografico neppure era corroborato dalla comparazione fisiognomica che aveva dato un esito di compatibilità solo parziale.

2.2. Con il secondo motivo lamentano violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e travisamento o omessa valutazione delle risultanze processuali e illogicità della motivazione.

La commessa Speciale non aveva riferito che il Rocchetti era un soggetto visibilmente claudicante e tale omissione minava la sua attendibilità.

La Corte aveva ommesso di considerare la deposizione dell'assistente sociale Chiara Bordoni, che monitorava costantemente il nucleo familiare del Rocchetti e



dalla cui deposizione emergeva che egli non aveva la possibilità di organizzare o di partecipare al delitto contestato.

2.3. Con il terzo motivo lamentano violazione degli artt. 533 e 530 cod. proc. pen. e mancanza o manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione in ordine alla loro penale responsabilità, che non poteva ritenersi dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio in base al materiale istruttorio, poiché nel caso di specie residuavano ipotesi di ricostruzione del fatto alternative rispetto a quella sostenuta dall'accusa.

2.4. Con il quarto ed il quinto motivo lamentano mancanza di motivazione in ordine all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, essendosi la Corte di appello limitata ad utilizzare una formula di stile con la quale ha richiamato *per relationem* la motivazione del Tribunale.

2.6. Con il sesto motivo lamentano difetto di motivazione sull'entità della pena. Poiché questa non era prossima al minimo edittale, sarebbe stata necessaria una motivazione rafforzata.

3. Ricorre per cassazione anche Monica Cirillo, a mezzo del suo difensore, affidandosi a due motivi.

3.1. Con il primo motivo lamenta mancanza o manifesta illogicità della motivazione, desumibile dal testo della motivazione, quanto alla prova della sua penale responsabilità.

Dalla motivazione della sentenza emergeva che gli album fotografici mostrati alla Speciale erano stati formati inserendo in essi i fotogrammi estratti dalle riprese dell'impianto di videosorveglianza di cui la gioielleria era dotata.

Ne derivava che dalla individuazione fotografica emergeva che la Speciale aveva riconosciuto gli autori del furto, ma essa non valeva a identificare i soggetti così riconosciuti negli odierni imputati.

Né tale identificazione poteva provenire dal raffronto, operato dalla polizia scientifica, tra tali fotogrammi e le fotografie degli imputati, poiché esso aveva dato risultati di mera compatibilità e non costituiva una prova certa.

Non vi era prova certa che il fotogramma riconosciuto dalla Speciale raffigurasse la Cirillo. Né tale prova poteva ricavarsi dai rapporti di frequentazione tra la Cirillo e gli altri imputati.

3.2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della congiunta applicazione delle aggravanti del numero dei complici e della destrezza di cui all'art. 625, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. pen. sostenendo che i complici erano riusciti a distrarre la commessa proprio perché essi erano in numero di quattro, cosicché la due aggravanti non potevano applicarsi cumulativamente; né poteva avere rilievo che il titolare della gioielleria fosse assente al momento del furto.

4. Avverso detta sentenza ricorre anche Simona Foconi, a mezzo del suo difensore, sulla base di cinque motivi.

4.1. Con il primo e il secondo motivo lamenta mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Nello specifico si duole del valore probatorio attribuito in sentenza all'individuazione fotografica avvenuta senza il rispetto delle formalità previste per la ricognizione di persona e sulla base di un album fotografico formato non da soggetti il più possibile corrispondenti alla descrizione fornita dalla Speciale, ma da persone che gli appartenenti alle forze dell'ordine già sospettavano avessero partecipato al furto, come era emerso dalla deposizione del teste Di Gianmichele.

Peraltro, l'individuazione era avvenuta sulla base di vecchie fotografie segnaletiche raffiguranti gli imputati.

L'attendibilità della individuazione fotografica ad opera della Speciali neppure poteva ritenersi confortata dall'esito di mera compatibilità dell'indagine fisiognomica.

L'individuazione fotografica e la indagine fisiognomica, essendo indizi non univoci, non valevano a riscontrarsi a vicenda.

4.2. Con il terzo motivo sostiene che la circostanza dell'intensa frequentazione tra gli imputati in epoca immediatamente antecedente al delitto era frutto del travisamento della deposizione del teste Di Gianmichele, che invece si era limitato a riferire che in occasione di un controllo effettuato in data 8 marzo era risultato che la Foconi si trovava a casa insieme alla sola Monica Cirillo.

4.3. Con il quarto motivo lamenta violazione dell'art. 625, comma primo, n. 4 cod. pen., per avere la Corte di appello ritenuto sussistente l'aggravante della destrezza nell'essersi i complici ripartiti i ruoli nell'esecuzione della condotta criminosa, non emergendo invece l'impiego di particolari astuzie o abilità che si aggiungano alla condotta furtiva in sé.

4.4. Con il quinto motivo la ricorrente sostiene che dall'accoglimento dei motivi di ricorso sopra esposti deve discendere necessariamente anche la sua assoluzione dall'imputazione di evasione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi di Lorena Picchiarati e Daniele Rocchetti sono inammissibili.

1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

L'individuazione fotografica non deve essere preceduta dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona (Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, Panarese, Rv. 26330201; Sez. 1, n. 47937 del 09/11/2012, Palumbo, Rv. 25388501).

I riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria, e i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Di Stefano, Rv. 26290801, che ha precisato che il momento ricognitivo costituisce parte integrante della testimonianza, di tal che l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità accordata al teste ed alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del giudice che, ove sostenuto da congrua motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità).

Peraltro, all'individuazione di persone, prevista dall'art. 361 cod. proc. pen., non si applicano le formalità prescritte dall'art. 360 cod. proc. pen. non essendo essa un accertamento tecnico irripetibile, essendo invece sempre possibile procedere in dibattimento alla ricognizione di cui agli artt. 213 e ss. cod. proc. pen..

1.2. Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili, sia perché generici, sia perché le censure dei ricorrenti sono dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).

1.3. Il quarto ed il quinto motivo sono inammissibili per manifesta infondatezza, in quanto la Corte di appello non si è limitata a rinviare *per relationem* alla sentenza del Tribunale, ma ha indicato nella particolare intensità del dolo, nella preordinata organizzazione e commissione del fatto e nella

partecipazione al delitto di un soggetto ristretto agli arresti domiciliari gli elementi che ostano all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

1.4. Il sesto motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato, avendo la Corte di appello indicato nel valore economico della refurtiva e nelle modalità di commissione del fatto e nelle altre circostanze sopra descritte gli elementi che non consentono di determinare la pena nel minimo edittale.

2. Il ricorso di Monica Cirillo è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che dalla sentenza impugnata non emerge affatto che alla teste Speciale sia stato chiesto di riconoscere gli autori del furto inserendo nell'album fotografico a lei mostrato le immagini estrapolate dalle riprese dell'impianto di videosorveglianza della gioielleria e non le fotografie che con certezza riproducevano gli odierni imputati, come del resto emerge anche dal ricorso della Foconi, che si duole proprio della circostanza che alla Speciale siano mostrate le fotografie segnaletiche degli imputati erano ormai risalenti a molto tempo prima.

2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

La circostanza aggravante speciale del numero delle persone, prevista dall'art. 625 n. 5 cod. pen. per il delitto di furto, non postula che le persone abbiano agito riunite, e quindi può ritenersi realizzata anche nel caso di concorso morale, indipendentemente dalla presenza o meno sul luogo del fatto, posto che la ragione dell'aggravante consiste nel pericolo della delinquenza associata, che si manifesta con uguale intensità e maggiore accentuazione sia nel caso in cui il furto venga eseguito da più persone riunite sia nel caso in cui l'impresa criminosa venga divisa ed organizzata con la partecipazione morale di più soggetti, comunque cooperanti alla riuscita o alla vantaggiosa utilizzazione del delitto progettato (Sez. 2, n. 10118 del 18/02/1986, Passarella, Rv. 17384501; Sez. 5, n. 13566 del 09/03/2011, Fulle, Rv. 25016901).

La circostanza aggravante speciale della destrezza sussiste qualora la condotta furtiva sia caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla *res* (Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S, Rv. 27401801) e trova giustificazione nella maggiore pericolosità del soggetto attivo alla quale deve corrispondere una sanzione di maggior rigore.

Le due aggravanti, essendo ispirate a *rationes* ben differenti tra loro e potendo una di esse sussistere indipendentemente dall'altra, possono anche applicarsi congiuntamente laddove ne sussistano i presupposti e l'una non assorbe l'altra.

3. Anche il ricorso di Simona Foconi è inammissibile.

3.1. Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono inammissibili per manifesta infondatezza.

Quanto al mancato rispetto delle formalità prescritte per la ricognizione di persona, devono richiamarsi in questa sede le argomentazioni già svolte al punto 1.1. della motivazione in diritto di questa sentenza.

Quanto alla rilevanza attribuita alla indagine fisiognomica, la motivazione della sentenza non è affetta da manifeste illogicità o contraddizioni, atteso che, come chiarito anche nella motivazione della decisione della Corte di appello, la indagine si è conclusa con un risultato di compatibilità per tutti gli imputati e non con un risultato di incompatibilità. Peraltro la Corte di appello, richiamando la deposizione del teste, ha precisato che un risultato di piena compatibilità si raggiunge solo quando dall'immagine estrapolata e dalla fotografia posta a confronto emergano segni come nei, cicatrici o tatuaggi che indichino con certezza assoluta che il soggetto raffigurato nel fotogramma e l'imputato siano la stessa persona, mentre nel caso di specie tali segni difettavano.

La Corte di appello ha quindi del tutto logicamente desunto un elemento di conferma della attendibilità della deposizione della teste Speciale dalla circostanza che tutti i soggetti da lei riconosciuti in fotografia siano stati ritenuti compatibili con le immagini estrapolate dalle risprese dell'impianto di videosorveglianza.

3.2. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il travisamento della deposizione del teste Di Gianmichele, è inammissibile.

Nel caso di cosiddetta doppia conforme, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 2017, La Gumina, Rv. 26921701) oppure quando il vizio sia stato puntualmente denunciato al giudice di appello, il quale abbia confermato la sentenza di primo grado omettendo l'esame del vizio censurato (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Petrocelli, Rv. 27232401), ma tali ipotesi non ricorrono nel caso di specie. Difatti la Foconi non ha denunciato il travisamento della deposizione del teste Di Gianmichele con il suo atto di appello.

Ne deriva che il motivo di ricorso è inammissibile.



3.3. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, dovendosi in questa sede richiamare le argomentazioni già svolte al punto 2.2. della motivazione in diritto della presente sentenza.

3.4. Dall'inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso discende l'inammissibilità del quinto motivo di ricorso che su di essi poggiava le sue basi.

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 ciascuno.


P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07/06/2019.


Il Consigliere estensore

Michele Romano



Il Presidente

Carlo Zaza



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE